Pensioni, Arriva il Fondo nuovi nati. Ecco come funziona

Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2027. Genitori e parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado potranno contribuire sino a 1.000€ annui beneficiando di una detrazione fiscale del 19%.

I bimbi nati dal **1° gennaio 2027** avranno una dote di **100€ annui** sino alla maggiore età pagata interamente dallo Stato. Con la maggiore età la somma (1.800€) potrà essere investita in pensione trasferendole a un qualsiasi fondo di previdenza integrativa o utilizzata per pagare gli studi universitari e per avviare un'attività lavorativa. Lo prevede l'articolo 58 del disegno di legge di bilancio 2027. Al contributo pubblico a cui si potranno aggiungere i versamenti volontari di genitori, parenti e affini, con il beneficio della detraibilità dal reddito, oltre agli eventuali interessi derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse affidata a **Cassa depositi e prestiti**.

Il Fondo

Il Piano è istituito a favore dei nati a partire dal **1° gennaio 2027**, nonché dei minori adottati o in affidamento preadottivo in forza di un provvedimento successivo a tale data. Sono quindi esclusi i bimbi nati o in affidamento preadottivo entro il 31 dicembre 2026.

Entro **tre mesi** dalla nascita (o dal provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo), l'**Inps** costituisce una posizione individuale nell'ambito del Piano, intestata al minore, con un versamento a carico dello stato pari a 100 euro annui fino al compimento dei 18 anni d'età. I minori adottati o in affidamento preadottivo beneficiano dei versamenti per le annualità residue dalla data del provvedimento al compimento dei 18 anni.

Raggiunta la maggiore età l'interessato entra in disponibilità della dote che si è costituita nel tempo frutto del capitale accumulato (1.800€) più gli interessi maturati durante la gestione finanziaria affidata a Cdp e gli eventuali contributi versati dai genitori e parenti. La somma potrà essere trasferita dal neomaggiorenne presso una **forma pensionistica complementare**, anche individuale oppure potrà essere utilizzata per altri scopi da individuarsi tramite decreto atteso entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Manovra (es. per pagarsi gli studi universitari o per avviare un'attività di autoimpiego).

Lo sconto fiscale

Per incentivare la misura la Manovra prevede che genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado potranno alimentare il Fondo tramite versamenti volontari beneficiando di una detrazione fiscale del 19% dal reddito Irpef entro un massimo di 1.000€ annui.

Il confronto con la previdenza complementare

Per i genitori e parenti che intendono contribuire al benessere previdenziale dei figli minori la misura **non solleva** dall'apertura di un fondo di previdenza complementare intestato al minore. Bisogna, infatti, considerare che la contribuzione ad un fondo di previdenza complementare tradizionale è **deducibile** dal reddito Irpef entro il limite di 5.300€ annui nei confronti del minore a carico.

Ciascun genitore, quindi, versando ad un Fondo di previdenza complementare può recuperare l'**aliquota marginale Irpef** (dal 23 al 43% a seconda dei casi) entro il limite di **5.300€ annui** (che condivide con la posizione del contribuente stesso) mentre versando presso il «Fondo nuovi nati» il risparmio sarebbe **limitato al 19% della somma versata** (entro i 1.000€ annui). La scelta ideale per i genitori è, quindi, lasciare che i 100 euro statali del Fondo INPS maturino autonomamente, concentrando i propri versamenti volontari nel fondo di previdenza complementare.

Discorso opposto per **nonni e zii** privi di carico fiscale sui nipoti. Nel fondo di previdenza complementare tradizionale le somme versate a favore del minore non possono essere portate in deduzione dai redditi. Il «Fondo nuovi nati», estendendo la detrazione del 19% ai parenti fino al 3° grado, diventa quindi lo strumento più **efficace per effettuare regalie o versamenti periodici ottenendo al contempo uno sconto fiscale diretto in dichiarazione dei redditi.**

L'apertura di un Fondo di Previdenza complementare intestato al minore resta una **scelta decisiva** anche per un'altra ragione: consente di far maturare l'anzianità necessaria ad ottenere lo sconto sulla tassazione della pensione complementare. Alla maturazione della pensione finale, l'aliquota di tassazione sostitutiva sul capitale accumulato **scende dal 15%** fino al minimo del 9% (riduzione di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°). Al raggiungimento dei 18 anni il neomaggiorenne si ritroverebbe quindi già con oltre la metà dell'anzianità necessaria (35 anni) per fruire della massima agevolazione oltre alla possibilità di trasferirvi le somme accumulate nel tempo sul «Fondo nuovi nati».

Senza considerare che le linee di investimento in un fondo di previdenza complementare tradizionale possono essere più aggressive e flessibili rispetto a quanto sarà possibile per il capitale accumulato sul «Fondo nuovi nati» orientato piuttosto a preservare il capitale accumulato. Le due forme di previdenza per i minori sono, in definitiva, destinate a coesistere.